

ACCERTAMENTO

Le dichiarazioni di madre e sorella sui versamenti sospetti non rappresentano una valida prova contraria

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di accertamento bancario, le **dichiarazioni** introdotte dal contribuente, al fine di fornire la **prova contraria** tale da dimostrare, in modo oggettivo e determinato, **natura e origine** delle **movimentazioni bancarie**, e così superare la presunzione legale relativamente alle operazioni di accredito ed addebito, non sono idonee se **rese da terzi legati da vincoli familiari, prive di data e provenienza certa, e comunque di ulteriore riscontro probatorio**. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 25804, depositata ieri 23 settembre**.

La fattispecie in esame prende le mosse da un **accertamento bancario** con cui l'amministrazione finanziaria rideterminava il reddito del contribuente, recuperando a tassazione i (presunti) redditi non dichiarati. Al fine di contestare i maggiori ricavi dedotti dalle movimentazioni bancarie, l'avviso veniva **impugnato** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale **rigettava il ricorso**. Anche i giudici di appello **respingevano il gravame** fondato sull'illegittimità del provvedimento impositivo, ritenendo corretta la valutazione del primo giudice circa i presupposti per l'accertamento operato ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#). Infatti, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna riteneva che **le prove addotte dal contribuente non avessero offerto elementi di prova sufficienti a superare le presunzioni**.

Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso in Cassazione** lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 51 D.P.R. 633/1972](#) per non avere riconosciuto la **sufficienza** delle **prove indicate a giustificazione delle operazioni di versamento e prelievo** dal conto corrente bancario. In particolare, secondo il ricorrente, il giudice d'appello aveva **errato nel negare valore alle dichiarazioni di terzi** prodotte a dimostrazione della provenienza dei versamenti sul proprio conto corrente, precisamente **rese dalla madre e dalla sorella**.

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la suddetta dogianza, osservando che, così come correttamente rilevato dai giudici di merito, **le dichiarazioni introdotte dal contribuente non potessero considerarsi attendibili** per tre ordini di ragioni: **la provenienza da familiari, l'assenza di data certa e la mancanza di ulteriori riscontri probatori.** Pertanto, la valenza indiziaria delle dichiarazioni non è stata ritenuta sufficiente a superare il dato oggettivo delle operazioni bancarie e delle presunzioni ad esse riconducibili.

Come rammentato dai giudici di legittimità, **nel contenzioso tributario, al contribuente, al pari dell'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta la possibilità di introdurre nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale** (in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui all'[articolo 111 Cost.](#) e [6 CEDU](#)) e ad esse va riconosciuto valore probatorio, trovando collocazione tra gli elementi indiziari che il giudice deve valutare nel contesto probatorio emergente dagli atti (cfr., [Cass. sent. 27.05.2020, n. 9903](#)).

A tal fine, pertanto, **resta in capo al giudice tributario il “potere-dovere” di valutare l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni** nell'alveo della corretta applicazione del principio della libera valutazione delle prove, al fine di riscontrare la **credibilità** dei dichiaranti in base ad **elementi soggettivi ed oggettivi**, quali la loro qualità e vicinanza alle parti (cfr., [Cass. sent. 27.02.2020, n. 5340](#)).

Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, il giudice dell'appello ha fatto corretta applicazione dei principi su esposti. Ha concluso infatti la Corte che: «*dalla motivazione della pronuncia impugnata emerge che le dichiarazioni non siano state ignorate, ma valutate, e le critiche mosse dalla difesa del ricorrente in realtà sollecitano una rivalutazione di merito, che è inibita in sede di legittimità*».

Ciò detto, i giudici di vertice hanno affermato che la sentenza impugnata fosse conforme a legge e, quindi, hanno **rigettato il ricorso**.